



Camera dei Deputati

Uffici di Presidenza riuniti della Commissione VIII
(Ambiente)

**Audizione nell'ambito dell'approvazione del Decreto
Legge 9 febbraio 2017 n.8 (c.d. Decreto Sisma 2),
recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del
2017, presentato il 9 febbraio 2017.**

Roma, 27 febbraio 2017

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Il 10 febbraio 2017 è entrato in vigore il D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017 (D.L. SISMA), contenente “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017”.

A seguito della crisi sismica che ha colpito l'Italia centrale, la Rete delle Professioni Tecniche ha costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di affrontare le complesse tematiche che stanno emergendo con il drammatico sviluppo degli eventi. I problemi da affrontare non riguardano più solo una ricostruzione puntuale di un insediamento urbano, ma anche la riorganizzazione territoriale, lo sviluppo economico, e la sostenibilità ambientale.

Come noto, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, il 9 gennaio 2017 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 12 del Commissario di Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016. L'Ordinanza 12/2017 contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato “elenco speciale”, con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

La Rete delle Professioni Tecniche ha mostrato di appoggiare in pieno i contenuti dell'Ordinanza, con particolare riferimento ai criteri per evitare la concentrazione degli incarichi, posto che ritiene sia necessario evitare la corsa all'accaparramento degli incarichi ed il rispetto dei tempi di realizzazione degli stessi.

L'Ordinanza fa proprio il nuovo Protocollo d'intesa tra la RPT e il Commissario straordinario che contiene, in particolare, le disposizioni finalizzate ad assicurare massima trasparenza nel conferimento degli incarichi attraverso un elenco speciale dei professionisti abilitati e la definizione dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi.

Con il presente documento la Rete delle Professioni Tecniche presenta alcune osservazioni e proposte di emendamenti al D.L. 9 febbraio 2017, n.8, al contempo rilevando con favore l'impostazione complessiva del provvedimento. Persistono, tuttavia, alcune criticità che, in un'ottica di condivisione e collaborazione, vengono elencate nel presente documento, accompagnate da puntuali osservazioni e dalle proposte di modifica delle relative disposizioni del provvedimento.

Testo originale	Proposte emendative RPT	Commenti
<p><i>D.L. 8/2017, Art. 1, lett. a, punto 2</i></p> <p>(...omissis...)</p> <p>affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purchè iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in mancanza, purchè attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.</p>	<p><i>D.L. 8/2017, Art. 1, lett. a punto 2</i></p> <p>(...omissis...)</p> <p>affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad—esperti a professionisti iscritti all'Albo professionale, di particolare e comprovata specializzazione esperienza in materia di prevenzione sismica</p> <p>(...omissis...)</p>	

<p><i>D.L. 189/2016 Art. 4-bis, comma 6</i></p> <p>Quando non è possibile individuare più operatori economici per l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può svolgersi con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.</p>	<p><i>D.L. 189/2016 Art. 4-bis, comma 6</i></p> <p>Quando non è possibile individuare più operatori economici per l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può svolgersi con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.</p>	<p>La semplificazione della norma appare sproporzionata, anche in costanza di esigenze emergenziali quali quelle legate al sisma, nella misura in cui consente lo svolgimento di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio in favore anche solo di un operatore eventualmente disponibile. Se ne propone, pertanto, l'eliminazione.</p>
<p><i>D.L. 189/2016 Art. 2 co. 2 bis</i></p>	<p><i>D.L. 189/2016 Art. 2, comma 2 bis</i></p> <p><i>L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.</i></p>	<p>La disposizione razionalizza la disciplina degli affidamenti degli incarichi di progettazione, precisando che in caso di importi inferiori alla soglia europea (ma superiori ai 40000 Euro) dovranno avvenire ricorrendo agli elenchi di cui all'art. 34 del DL 189/2016. Si propone, anche al fine di calmierare il problema del cumulo degli incarichi, l'ampliamento della platea dei professionisti invitati ad almeno 10 operatori.</p>
<p><i>D.L. 189/2016, Art. 2</i></p> <p><i>1. Il Commissario straordinario:</i> <i>a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della</i></p>	<p><i>D.L. 189/2016, Art. 2</i></p> <p>Dopo la lettera "l" si aggiunge la: l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi</p>	

<p><i>protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo;</i></p> <p><i>b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovrintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;</i></p> <p><i>c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;</i></p> <p><i>d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;</i></p>	<p>dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello previo completamento di quella di I livello come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;</p> <p>2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione</p>	
--	--	--

<p>e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;</p> <p>f) sovrintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;</p> <p>g) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;</p> <p>h) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;</p> <p>i) esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;</p> <p>l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.</p>	<p>sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;</p> <p>3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario</p>	
--	---	--

	<p>straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi.»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.</p>	
<p>D.L. 189/2016, Art. 6, co. 12</p> <p>Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.</p>	<p><i>D.L. 189/2016, Art. 6, co. 12</i></p> <p>(...omissis...) da parenti o affini fino al quarto grado dal coniuge, dai parenti o affini fino al quanto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n.76 (...omissis...)</p>	
<p><i>D.L. 189/2016, art. 11</i></p> <p>1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e</p>	<p><i>D.L. 189/2016, art. 11</i></p> <p>Non Modificato</p>	<p>La norma, che disciplina la predisposizione degli strumenti urbanistici necessari ai fini della ricostruzione, demanda agli USR tale compito senza specificare, però, se essi</p>

<p>nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), gli uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:</p> <p>a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;</p> <p>b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;</p>		<p>debbano procedere direttamente ovvero con affidamenti esterni. In quest'ultimo caso merita di essere ricordata l'esperienza abruzzese dove gli affidamenti sono illegittimamente avvenuti in favore delle Università in spregio delle regole concorrenziali. Si propone di specificare: che la realizzazione dei piani è di diretta e specifica pertinenza interna degli USR ovvero prevedere e specificare che, in caso di affidamento esterno, si proceda mediante gara.</p>
--	--	---

<p>c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.</p> <p>2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.</p> <p>3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unita' minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.</p>		
--	--	--

<p>4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.</p> <p>5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.</p> <p>6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali</p>		
--	--	--

<p>e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.</p> <p>7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi</p>		
--	--	--

<p>originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi puo' avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attivita' (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformita' degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni.</p> <p>8. I Comuni di cui all'allegato 1, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente</p>		
---	--	--

<p>decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguita' strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessita' di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.</p> <p>9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio</p>		
--	--	--

<p>obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.</p> <p>10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui</p>		
--	--	--

<p>all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.</p> <p>11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.</p>		
<p><i>D.L. 189/2016, art.14, co. 2</i></p> <p>Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:</p> <p>a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;</p> <p>(...omissis...)</p>	<p><i>D.L. 189/2016, art.14, co. 2, lett. a bis</i></p> <p>Dopo la lettera a inserire a bis: predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché' comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.</p>	

	(omissis...)	
<p><i>D.L. 189/2016, art.14, co. 3</i></p> <p>Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo</p> <p>(...omissis...)</p>	<p><i>D.L. 189/2016, art.14, co. 3 bis</i></p> <p>Dopo il co. 3 inserire il co. 3 bis: Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto per la fase di progettazione ed esecuzione, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi</p>	<p>Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' valido sulla base delle attivita' didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta la frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.</p>

	<p>tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»</p>	
<p><i>D.L. 189/2016, art. 8, co. 4</i></p> <p>Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.</p>	<p><i>D.L. 189/2016, art. 8, co. 4</i></p> <p>Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.</p>	<p>E' necessario precisare i rischi e i soggetti che si accollano tale responsabilita', in caso di mancato accoglimento del progetto presentato. Il termine ultimo comunque stabilito nel 31.07.2017 è inutile visto che forse saranno terminati i sopralluoghi fast.</p>
<p><i>D.L. 189/2016, Art. 14, co. 4</i></p>	<p><i>D.L. 189/2016, Art. 14, co. 4</i></p>	

<p>Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.</p>	<p>(...omissis...) i soggetti attuatori oppure i Comuni e le Province interessate (...omissis...)</p>	
<p><i>D.L. 189/2016, Art. 14, co. 5</i></p> <p>Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.</p>	<p><i>D.L. 189/2016, Art. 14, co. 5</i></p> <p>(...omissis...) dai soggetti attuatori di cui al comma 4 (...omissis...)</p>	
<p><i>D.L. 189/2016, art. 34, co. 4</i></p> <p><i>In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati,</i></p>	<p><i>D.L. 189/2016, art. 34, co. 4</i></p> <p><i>In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti stabiliti tipo legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico ecc. e non riferito ad episodici incarichi professionali –diretti di</i></p>	

<p>con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì' copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità' di quanto dichiarato.</p>	<p>natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con le tre imprese inviate a partecipare alla selezione per l'affidamento con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di parentela rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa (...omissis...)</p>	
<p>D.L. 189/2016, art. 34, co. 5</p> <p>Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, e' al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali ed e' analiticamente disciplinato con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,</p>	<p>D.L. 189/2016, art. 34, co. 5</p> <p>Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10% ovvero del incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento.</p>	

<p>comma 2. Con quest'ultimo atto, può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini e prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%.</p>		
<p><i>D.L. 189/2016, art. 34, co. 7</i></p> <p><i>Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.</i></p>	<p><i>D.L. 189/2016, art. 34, co. 7</i></p> <p><i>Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'art. 8, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.</i></p>	<p>Va disposto che la registrazione dei contratti di incarico di cui all'allegato A dell'ordinanza 09/01/17 sia esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo. In alternativa è stato assunto dallo staff del Commissario l'impegno di prevedere il rimborso delle spese per tasse e bolli di registrazione.</p>
<p><i>D.L. 8/2017, Art. 9</i> (Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata)</p> <p><i>Art. 9 punto b) comma 5</i></p> <p>Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori</p>	<p><i>D.L. 8/2017, Art. 9</i> (Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata)</p> <p><i>Art. 9 punto b) comma 5</i></p> <p>(...omissis...)</p> <p>può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo per le sole indagini e prestazioni specialistiche nella misura del 2% al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali</p> <p>(...omissis...)</p>	<p>La disposizione non tiene conto di quanto stabilito nel protocollo allegato all'Ordinanza 12 nel quale si stabilisce che le indagini restano al di fuori delle attività professionali e andranno inserite nel quadro economico dei lavori.</p>

<p>di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.</p>	<p><i>Art. 9, all'ultimo capoverso inserire:</i> Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione, ciascun professionista non potrà superare uno dei seguenti due parametri tra loro alternativi: a)incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari a Euro venticinquemilioni ovvero (dunque in alternativa) b) numero massimo di incarichi professionali pari a 30 indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non potrà essere superiore a 60.</p>	
<p><i>D.L. 8/2017, Art. 13</i> 1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del</p>	<p><i>D.L. 8/2017, Art. 13</i> <i>(...omissis...)</i> 2. Il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 da stabilire con successivo decreto.</p>	<p>In alternativa, era stato chiesto di modificare la norma con la previsione di una perizia "asseverata" nelle forme dell'autocertificazione, in considerazione del fatto che l'assunzione di responsabilità formali circa la veridicità del contenuto degli atti è già pienamente ammonita mediante la soddisfazione delle procedure e dei requisiti richiesti: il tecnico</p>

<p>Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilita' post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,</p>	<p>3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista e delle spese da rimborsare per il giuramento delle perizie relative alle schede AeDES di cui al comma 8, art. 7, dell'Ordinanza 9 gennaio 2017, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e s.m.i.</p>	<p>dichiarante deve essere regolarmente iscritto all'Albo/Ordine professionale; deve essere regolarmente iscritto nell'Elenco Speciale; deve inviare la documentazione nella forma certificata attraverso l'apposita piattaforma.</p>
---	---	---

<p>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, secondo le modalita' stabilite nelle apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attivita' progettuale.</p> <p>2. Il compenso dovuto al professionista per l'attivita' di redazione della scheda AeDES e' ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.</p> <p>3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista.</p> <p>4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, ne' rilevano</p>		
--	--	--

<p>i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.</p>		
<p><i>D.L. 8/2017, art. 14, co. 1</i></p> <p>1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, unita' immobiliari ad uso abitativo agibili e realizzate in conformita' alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici</p>	<p><i>D.L. 8/2017, art. 14, co. 1</i></p> <p>1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, i comuni del cratere e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire (...omissis...)</p>	

<p>iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.</p>		
<p><i>D.L. 8/2017, Art. 18 Comma 5 punto c</i></p>	<p><i>D.L. 8/2017, Art. 18 Comma 5 punto c</i> (...omissis...)</p>	<p>Art. 18 Questo per garantire una gestione multidisciplinare delle problematiche correlate alla ricostruzione,</p>

<p>c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.</p>	<p>aggiunta alla fine del punto c): con i professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34.</p>	<p>prevedendo varie competenze nei bandi per le assunzioni.</p>
--	---	---

<p><i>D.L. 8/2017, Art. 18 Co. 5 punto 3 ter</i></p> <p>I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti</p>	<p><i>D.L. 8/2017, Art. 18 Co. 5 punto 3 ter</i></p> <p>I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati previa verifica dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.</p> <p>I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche amministrativo-contabile e con esperti professionisti</p>	
--	---	--

<p>tariffe professionali fisse o minime.</p>	<p>iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia, della geologia o delle opere pubbliche.</p>	<p>Il reclutamento di personale tecnico a supporto degli enti locali dovrà essere svolto garantendo, nelle giuste proporzioni, la multidisciplinarietà. Le figure professionali richieste non dovranno essere (come sta accadendo) solo di tipo tecnico-ingegneristico, ma andranno considerate anche le altre discipline tecniche tra cui in particolare, visto l'importanza della componente geologica nelle attività di ricostruzione, i geologi.</p>
<p><i>D.L. 8/2017, Art. 18 co. 5 punto 3 quater</i></p> <p>Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque.</p>	<p><i>D.L. 8/2017, Art. 18 co. 5 punto 3 quater</i></p> <p>Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque nei limiti previsti dall'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario del Governo per la</p>	

	ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.	
<p><i>D.L. 8/2017, Art. 18 co. 5 punto 3 quinquies</i></p> <p>In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a trecentocinquanta.</p>	<p><i>D.L. 8/2017, Art. 18 co. 5 punto 3 quinquies</i></p> <p>In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a trecentocinquanta ai limiti previsti dall'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.</p>	